



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

Roma 25 agosto 2003

### Il Presidente Federale,

visto il C.U. n. 8/B in data 19 agosto 2003, contenente la convocazione dei calciatori della Nazionale Under 19 per "uno stage di allenamento", programmato a Coverciano dal 24 al 27 agosto 2003;

preso atto che tra i calciatori convocati per tale stage vi erano:

1. Francesco BATTAGLIA, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
2. Liborio BONGIOVANNI, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
3. Michele CANINI, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
4. Gennaro ESPOSITO, tesserato S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
5. Valerio FOGLIO, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
6. Angelo GALETTI, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
7. Marco MOTTA, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
8. Nicolò ROSSETTI, tesserato A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
9. Dino SANGIOVANNI, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
10. Cristian SUCCHIARELLI, tesserato TERNANA CALCIO S.r.l.;

visto il C.U. n. 8ter/B in data odierna con il quale si comunica che l'allenatore federale, sig. Paolo BERRETTINI, ha dovuto sostituire i suindicati calciatori che "non si sono presentati senza legittimo impedimento al predetto stage di Coverciano (24/27 agosto 2003);

visto l'art. 76, comma 2, delle N.O.I.F., secondo cui i calciatori che senza "provato e legittimo impedimento" neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali sono passibili "di squalifiche da scontare in gare ufficiali delle loro società";

visto l'art. 76, comma 2 – seconda parte – delle N.O.I.F. che, in tali casi, attribuisce al Presidente Federale il potere di deferimento dei calciatori e delle società, "ove queste concorrano", ai competenti Organi di disciplina

#### **deferisce**

alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti:

1. Francesco BATTAGLIA, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
2. Liborio BONGIOVANNI, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
3. Michele CANINI, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
4. Gennaro ESPOSITO, tesserato S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
5. Valerio FOGGIO, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
6. Angelo GALETTI, tesserato TORINO CALCIO S.p.A.;
7. Marco MOTTA, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
8. Nicolò ROSSETTI, tesserato A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
9. Dino SANGIOVANNI, tesserato ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
10. Cristian SUCCHIARELLI, tesserato TERNANA CALCIO S.r.l.;
11. la società TORINO CALCIO S.p.A.;
12. la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;
13. la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
14. la società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
15. la società TERNANA CALCIO S.r.l.;

per rispondere:

i primi dieci della violazione di cui all'art. 76, comma 2 – prima parte – delle N.O.I.F., per non aver partecipato, senza provato e legittimo impedimento, all'attività e allo stage della Nazionale Under 19;

le società TORINO CALCIO S.p.A., ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., S.S.C. NAPOLI S.p.A., A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., TERNANA CALCIO S.r.l. per la violazione di cui all'art. 76, comma 2 – seconda parte – delle N.O.I.F., per aver concorso, con i propri calciatori, alla mancata presentazione di quest'ultimi allo stage di allenamento programmato a Coverciano per i giorni 24, 25, 26 e 27 agosto 2003.